REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/73 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 239/73 relativo al prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare il paragrafo 5 del protocollo n. 17 allegato all'atto che è annesso al trattato suddetto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del paragrafo 3 del protocollo n. 17 allegato all'atto di adesione, il prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero deve essere fissato ad un livello che permetta di smaltire effettivamente i quantitativi in causa senza mettere in pericolo lo smaltimento dello zucchero della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1345/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che fissa per la campagna saccarifera 1973/1974 i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima (2), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco ad un nuovo livello; che inoltre è stato deciso di applicare l'articolo 52, paragrafo 3, dell'atto di adesione in merito al ravvicinamento dei prezzi nel Regno Unito;

considerando che si devono dunque modificare in maniera corrispondente i prezzi di smercio fissati per le campagne saccarifere 1973/1974 e 1974/1975 dal regolamento (CEE) n. 239/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, relativo al prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero e alle misure destinate a facilitare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 239/73 è modificato come segue:

a) all'articolo 1, lettera b), l'importo di « 15,78 unità di conto » è sostituito dall'importo di « 15,88 unità di conto »;

b) all'articolo 1, lettera c), l'importo di « 16,68 unità di conto », è sostituito dall'importo di « 16,86 unità di conto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 6.
(3) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 14.